

MODALITÀ OPERATIVE PER L'INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere obbligatoriamente presentati in uno dei seguenti formati: formato PDF (Portable Document Format) o formato PDF/a (opzione del formato PDF per la conservazione documentale a lungo termine) sia per i documenti prodotti elettronicamente (documentazione ottenuta alla conclusione della modalità di compilazione telematica prevista dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner) o prodotti elettronicamente in modalità immagine.

Tale procedura è da utilizzarsi obbligatoriamente anche per l'inoltro via P.E.C. di qualsiasi altro documento, cartaceo o elettronico, non espressamente previsto dal presente bando ma comunque ritenuto necessario ai fini di una completa e corretta verifica dell'investimento presentato. Se l'originale è cartaceo si procede all'acquisizione tramite scanner del documento analogico al fine di predisporre la relativa copia informatica in formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC regione.marche.semplicificazioneattivitaimpresa@emarche.it della PF "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa". Se l'originale è in formato elettronico, si procede alla conversione in formato PDF/A, si appone la firma digitale (come P7M o con firma ADOBE PDF) e si inoltra alla casella PEC regione.marche.semplicificazioneattivitaimpresa@emarche.it della PF "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa".

Qualora la domanda di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando venga firmata digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato D, che dia titolo a tale firma (la quale andrà conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e di copia del documento di identità del legale rappresentante nonché firmatario della procura.

CRITERI PER L'INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI DIGITALI

Invio telematico (tramite posta elettronica certificata)

Per l'invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno alla P.F. "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa" è necessario utilizzare la casella P.E.C. regione.marche.semplicificazioneattivitaimpresa@emarche.it della PF "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa".

Tale casella di posta riceve e-mail provenienti esclusivamente da indirizzi PEC.

Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come specificato nel presente bando.

Presentazione di istanze e dichiarazioni tramite PEC

Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 "devono essere inviate per via telematica". Tale modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, ha piena validità e non richiede ulteriori invii di originali cartacei.

Nel caso di presentazione tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata della P.F. "liberalizzazione e semplificazione attività d'impresa", sopra indicata, in conformità all'art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) le istanze sono valide:

- 1) se sottoscritte con firma digitale;
- 2) se la copia dell'istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegata la copia del documento d'identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituite da copie informatiche di documenti cartacei con firma autografa e scansione della carta d'identità;
- 3) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste "sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento" (art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, *"possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"*.

Anche per l'invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Nel caso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (rif. DPR 445/2000, art.45, comma 3).

Se l'originale è cartaceo si procede all'acquisizione tramite scanner del documento sottoscritto e della carta di identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato D, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all'originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite telefax.

Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizione tramite scanner) della delega sottoscritta e dalla carta identità del titolare dell'istanza o della dichiarazione da presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato 6, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all'originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite telefax.

A precisazione di quanto sopra si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma digitale, così come previsto dalla normativa, non è richiesta la copia della carta di identità.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto e inviati in formato digitale per tutto il periodo previsto dall'art. 140 Reg. CE 1303.

Casi particolari

Nel caso di ricevimento in formato digitale di comunicazioni, istanze o dichiarazioni con contenuto amministrativo rilevante, ma non conforme a quanto sopra previsto (es. documenti non correttamente sottoscritti), così come in analoghi casi di presentazione cartacea, saranno regolarmente protocollati.

La validità ai fini dell'avvio del procedimento, previa verifica della provenienza, sarà valutata dal Responsabile dello stesso con eventuale proposta di soluzioni per la regolarizzazione della documentazione presentata.

Come richiedere una casella di P.E.C.

I cittadini possono richiedere gratuitamente l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la procedura guidata di attivazione del servizio.

DEFINIZIONI

Posta elettronica certificata: L'Art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 proroga al 30 giugno 2012 il termine di cui all'Art. 6 comma 2 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185" che prevede: "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata."

Casella di posta elettronica certificata (detta anche PEC): è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che garantiscono un valore legale ai messaggi (la comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC.). Il valore legale è assicurato dai gestori di posta PEC del mittente e del destinatario che certificano:

- data e ora dell'invio del messaggio dal parte del mittente;
- data e ora dell'avvenuta consegna del messaggio al destinatario;
- integrità del messaggio (ed eventuali allegati) nella trasmissione da mittente a destinatario.

Firma digitale: La firma digitale o firma elettronica avanzata/qualificata o firma forte è l'equivalente informatico di una tradizionale firma messa su carta. Attesta la validità, la veridicità e la paternità di un documento.

Per la firma digitale è necessario il possesso della carta Raffaello o di altre carte compatibili con il sistema di autenticazione "*Cohesion*".

File in formato P7M: L'estensione ".P7M" identifica documenti elettronici sui quali è stata apposta una Firma Digitale. Il file firmato assumerà l'estensione ".P7M" che si sommerà all'estensione del file originario. E' possibile aprire un file firmato digitalmente utilizzando uno dei seguenti software: Dike o File Protector. Entrambi i software sono gratuiti e facilmente reperibili attraverso i più comuni motori di ricerca.